

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00948 del 11/04/2022

Proposta n. 1019 del 08/04/2022

Oggetto:

Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017 - CUP: C65G17000020001 - CIG: 9133428737 - Parziale rettifica della determinazione n. A00740 del 18/03/2022

Proponente:

Estensore	STURBA ERICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CICCONETTI TONINO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017 - CUP: C65G17000020001 - CIG: 9133428737 - Parziale rettifica della determinazione n. A00740 del 18/03/2022

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice,

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale, all'Allegato. n. 1, al progressivo n. 195 è ricompreso l'intervento "lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Accumoli" nel Comune di Accumoli (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 2.649.775,40;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione

agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione n. A01028 del 02/10/2019 con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n. 0203315 del 01/03/2022;

VISTA la determinazione a contrarre n. A01276 del 28/11/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti all'intervento in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, comma 3 lettera b) del Codice, previa consultazione di n. 10 operatori economici, debitamente individuati mediante pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

VISTA la determina n. A00693 del 26/05/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione relativi alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria afferenti all'intervento di "*lavori di demolizione e ricostruzione del Cimitero di Accumoli*" nel Comune di Accumoli (RI) a favore del RTP "Studio Tecnico Gruppo Marche - Lenzi Alessandra";

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo è stato approvato con Determinazione n. DU0106 – 000024 del 10/08/2021 in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01572 del 21/07/2021;

PRESO ATTO che in data 13/10/2021, con protocollo n. 0822689, il RTP "Studio Tecnico Gruppo Marche - Lenzi Alessandra" ha provveduto alla trasmissione degli elaborati del progetto esecutivo, successivamente integrati ed in parte aggiornati;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00591 del 04/03/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 il quale dispone che *le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;*

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;*

RILEVATO che con Determinazione a contrarre n. A00740 del 18/03/2022 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017, riportando erroneamente nel citato provvedimento nonché negli schemi della lettera di invito e del contratto di appalto ivi allegati quanto segue: *"di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017, per un importo complessivo di € 2.649.775,40 di cui € 1.701.209,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa"*;

DATO ATTO che negli schemi degli atti sopra citati è stato altresì indicato erroneamente che la durata della prestazione è fissata in giorni 730 (settecentotrenta);

STABILITO pertanto che occorre rettificare quanto sopra poichè il corretto importo dei lavori a base di gara è pari a € 1.701.209,47 di cui € 1.637.916,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa e l'esatta durata della prestazione è fissata in giorni 500 (cinquecento);

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di rettificare parzialmente la determinazione n. A00740 del 18/03/2022 nonché i relativi schemi degli atti sotto indicati poichè il corretto importo dei lavori a base di gara è pari a € 1.701.209,47 di cui € 1.637.916,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa e l'esatta durata della prestazione è fissata in giorni 500 (cinquecento);
- 2) di approvare gli schemi dei seguenti atti rettificati:
 - lettera di invito;
 - contratto di appalto;
- 3) di confermare ogni altra disposizione di cui alla determinazione A00740 del 18/03/2022 sopra citata;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017. CUP:C65G17000020001 CIG: 9133428737

Copia

PREMESSO CHE:

- le Ordinanze n. n. 37 del 08/09/2017, nonché, da ultimo, l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica* ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", ricomprende l'intervento in oggetto (id 195) da effettuarsi nel comune di Accumoli (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 2.649.775,40
- con Determinazione n. A01028 del 02/10/2019 l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- con Decreto n. A00591 del 04/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con determinazione a contrarre n. [REDACTED] del [REDACTED] del [REDACTED] è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori [REDACTED] sito nel Comune di [REDACTED], mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a n. 10 (dieci) Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;
- in data [REDACTED] è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio della procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 e ss.mm.ii.;
- l'avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data [REDACTED] sul profilo del committente [REDACTED], sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", sulla piattaforma informatica [REDACTED], sulla GURI, su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale e all'albo pretorio del Comune di Accumoli per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4;
- in data [REDACTED], all'esito dell'esame delle manifestazioni di interesse da parte del RUP, sono state espletate le operazioni di pubblico sorteggio tramite piattaforma telematica STELLA ;

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 *"Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di*

versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo”;

Si rimanda ai contenuti dell’Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare all’Allegato 1 “Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile” che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l’inizio dei lavori all’iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge.*

Tutte le imprese affidatarie di lavori edili, anche quelle in subappalto per lo svolgimento dei medesimi lavori, sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell’edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

Con la presente si comunica che a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui in premessa, **Codesto Operatore Economico è invitato a presentare l’offerta** per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017. Si procederà all’affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice.

1. STAZIONE APPALTANTE

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, sito in via F. Sabino n. 27, 02100 Rieti - C.F. 90076740571.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 del Codice è l’arch. Tonino Cicconetti, in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’operatore economico potrà rivolgersi al RUP; email: tcicconetti@regione.lazio.it .

Ai sensi dell’art.58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2. della presente lettera d’invito.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l’espletamento della presente gara, l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile sul sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (denominato in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al portale STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su STELLA e per la registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link "Registrazione Operatore Economico" presente all'interno del box grigio "Area Privata" a sinistra.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del sistema STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progettazione esecutiva, validata dal RUP in data _____ e approvata con Decreto n. _____;
- Lettera di invito;
- Schema Domanda di partecipazione;
- Schema di Offerta economica;
- DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul sistema STELLA);
- DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato dalla SA disponibile sulla piattaforma

telematica STELLA);

- DGUE (ausiliaria) (modello elaborato dalla SA disponibile sulla piattaforma telematica STELLA);
- Schema di contratto;
- Protocollo quadro di legalità tra Struttura di Missione ex art. 30 DL 189/16, Commissario Straordinario del Governo e Invitalia spa, sottoscritto in data 26 luglio 2016, per gli interventi di ricostruzione post-sisma;
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/08/2021;

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica STELLA.

3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, fino alle ore del giorno Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma telematica STELLA e con la pubblicazione in forma anonima su STELLA .

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma telematica STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto i lavori per la demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017 così come meglio indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo dei lavori a base di gara è stimato in € 1.701.209,47 di cui € 1.637.916,82 per lavori soggetti a

ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari al 27,7%.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Cat.	Class.	Importo €	Percentuale	Subappalto	Avvalimento
Edifici civili e industriali	OG1	III	€ 1.265.897,21	74,41%	SI (nel rispetto del limite max del 49% dell'importo di tale categoria)	SI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	II	€ 435.312,26	25,59%	SI 100%	NO
Totale			€ 1.701.209,47	100%		

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 105, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il **divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OG1 class. III il subappalto non può superare il 49% dell'importo di tale categoria.**

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, dal punto di vista organizzativo, l'eventuale allestimento di più cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a corpo e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, come altresì previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione sul valore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 207, del DL 34/2020 e ss.mm.ii. Per quanto concerne l'obbligo di corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 91, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'art. 29

del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella richiamata disposizione.

5. DURATA DELLA PRESTAZIONE:

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **500 (cinquecento)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono invitati alla gara **n. 10 (dieci) Operatori Economici** qualificati per le categorie d'opere riferibili all'intervento, preliminarmente individuati mediante Avviso pubblico per manifestazione di interesse e mediante pubblico sorteggio effettuato in data .

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei **requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto 7.1 di cui all'art. 80 del Codice.**
- essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 7.2;**
- essere in possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3;**

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei

Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

7.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle **cause di esclusione previste dall'articolo 80** del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'**articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti**, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. **non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti**;
- iv. insussistenza delle cause di **incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**;
- v. **non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto **il 26 luglio 2017** tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante può escludere l'Impresa dalla partecipazione alla procedura di gara se può adeguatamente dimostrare che abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi

relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali che in ogni caso devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore ad € 35.000,00.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.;

Sono altresì **esclusi dalla gara** gli operatori economici che non siano iscritti **all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto Legge n. 189/2016** e ss.mm.ii, oppure che **non dimostrino di aver presentato la domanda di iscrizione in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse. (da non confondere con le white list istituite presso le Prefetture italiane).**

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;

In ottemperanza all'art. 24 comma 7 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera b), della legge n. 55 del 2019, si specifica quanto segue:

- *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi **non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.** Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.*

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 redatta secondo il DGUE.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICOPROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve essere in possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del DPR 207/2010, di **attestazione SOA**, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'art. 84 del codice e dell'art. 61 del DPR 207/2010 la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al precedente articolo 4.

Nello specifico è richiesta attestazione per le seguenti categorie:

- categoria OG1 class. III o superiore;
- categoria OG2 class. II o superiore;

da allegare in copia. In questo caso non è richiesta ulteriore dimostrazione, oltre l'attestazione, circa il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

Con riferimento alla qualificazione mediante attestazione SOA, si precisa che:

- la **certificazione S.O.A.** dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA.
- **gli operatori economici la cui attestazione SOA** riporti l'indicazione del **termine per la verifica triennale scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i **consorzi stabili** la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del **termine relativo alla scadenza intermedia scaduto** alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa **solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito**, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, **una nuova valida certificazione di qualità** e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez.

V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 80/2014, tuttora in vigore secondo la giurisprudenza più recente (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II-bis, 06/03/2019, n. 3023; TAR Campania Napoli, sez. I, 01/03/2018, n. 1336; TAR Piemonte, sez. II, 17/01/2018; n. 94) **P'Operatore Economico in possesso della sola categoria prevalente OG1, non può eseguire direttamente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni rientranti nelle categorie a qualificazione obbligatoria OG2 in quanto di importo superiore al 10%.**

Le predette lavorazioni rientranti nelle categorie OG2 sono subappaltabili per intero ad operatore economico qualificato e iscritto all'Anagrafe, fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai fini della qualificazione, con riferimento alla categoria prevalente.

In alternativa è altresì consentita al concorrente, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente la partecipazione in RTI con mandante qualificato nella categoria scorponabile.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 le imprese affidatarie di subappalto o ausiliarie dovranno possedere il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del DL189/2016, secondo le modalità richiamate nel medesimo articolo.

7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si precisa inoltre che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante procederà ad interagire con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da verificare.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI MORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari **di tipo orizzontale**, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del **40% (quarantapercento) con riferimento ad ogni singola categoria**. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'operatore concorrente. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal

consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, **i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti** con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregazioni di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, **di tipo verticale** i requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, **devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente** e per il relativo importo; nella categoria scorporabile, **la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere** e nella misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi **devono essere posseduti direttamente dal consorzio** ai sensi dell'art. 47 del Codice; ; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, in caso di subassociazione orizzontale per la categoria prevalente, l'impresa mandataria deve possedere la qualificazione per la **categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera subassociazione orizzontale**; la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della medesima categoria prevalente, deve possedere la qualificazione per la stessa categoria per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente.

L'importo delle categorie scorporabili può essere coperto da più di una mandante, a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per almeno il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo delle categorie scorporabili.

La mandataria del raggruppamento misto, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale e misto, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative, nonché all'Anagrafe degli esecutori di cui all'art. 30 D.L. 189/2016 e smi deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8 AVVALIMENTO

È ammesso avvalimento per la categoria OG1 class. II qualora dichiarato in sede di manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi anche le imprese ausiliarie, devono essere iscritti all'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori**.

Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del D.lgs. 50/2016 per la categoria OG2.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. a cui espressamente si rinvia.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b, del Codice deve indicare all'atto dell'offerta i lavori che intende eventualmente subappaltare.

Tutte le lavorazioni facenti parte dell'appalto sono subappaltabili, fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi anche i subappaltatori, devono essere iscritti all'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori**.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.



10 SOPRALLUOGO

Considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta si specifica che ai fini della partecipazione alla procedura di gara **non è previsto** alcun sopralluogo obbligatorio.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC.

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sulla piattaforma STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore **del giorno** .

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per

malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma STELLA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a disposizione sulla piattaforma STELLA. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- in caso di impresa singola dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete- soggetto) dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale

- rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sulla piattaforma S.TELLA.:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma telematica STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma telematica STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C - INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Art. 89 del Codice - Avvalimento).

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA:

1. il DGUE redatto compilando il modello presente sulla piattaforma STELLA a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI.
2. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, come meglio sopra specificato; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'Operatore Economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5. PASSOE dell'ausiliaria;
6. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione: Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – B – C - D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis*) e *f-ter*) del Codice (*cf.* punto 14.3n. 1 della presente lettera di invito integrate nei modelli predisposti dalla stazione appaltante).

Parte IV - Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.

Parte VI - Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente l'invio della lettera di invito.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni

sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere, altresì, tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, **(inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla SA)** anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma1, lett. b-bis e comma 5, lett. c, c-bis, c-ter,c-quater, f-bis e f-ter del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017, per gli interventi di ricostruzione post-sisma, che sottoscritto digitalmente è allegato alla domanda di partecipazione (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. si impegna a osservare quanto stabilito dal Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 – convertito con la legge 158 dicembre 2016, n. 229 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, sottoscritto in data 17 agosto 2021;
8. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara,

nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; protocollo di legalità; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; protocollo di legalità; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega su STELLA la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23; le domande di partecipazione non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai fini della regolarizzazione dell'imposta;
- copia conforme attestazione SOA.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:



- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **dichiarazione (impegno a costituire) attestante:**
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza



conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello – "*Offerta economica*" allegato alla presente lettera di invito e contenere i seguenti elementi:

- a) *ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara* al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;
- b) indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i propri costi della manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato percentualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del D.lgs. 50/2016.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

17.1 APERTURA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno _____, alle ore _____. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno

comunicati sulla piattaforma telematica STELLA. nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la piattaforma.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma STELLA.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

17.2 APERTURA DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa il RUP procederà all'apertura delle buste "**B – Offerta economica**", presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante.

Si precisa che la Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando fino a n. 2 cifre decimali e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell'art. 77, R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP procederà quindi a determinare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 commi 2 o 2-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ad escludere le offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3-bis il calcolo di cui al comma 2-bis è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del richiamato comma 2-bis anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede eventualmente, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che risultino, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, nel complesso, inaffidabili.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23, qualora l'offerta non risulti in regola con il bollo, verrà comunicata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta. Ai sensi del D.L. n. 189/2016 e smi art. 48 c. 7 "Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021[...]".

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto, è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016 alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103 comma 7 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 di euro.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

22 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca



- dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
 - Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
 - Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
 - Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
 - Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
 - Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
 - Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
 - Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
 - Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
 - Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo

al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

23 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):
 - a. Clausola n. 1: "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori



che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”.

- b. Clausola n. 2: “Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p”.
- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Tonino Cicconetti

Copia



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP 000563 2017. CUP:C65G17000020001 - CIG:9133428737.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in _____, Via _____, CAP _____, Codice Fiscale e Partita IVA n° _____, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. _____, nata a _____, il _____, in qualità di _____, munita di firma digitale, nominata con _____, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

E

l'Impresa _____, P.IVA/C.F. _____, con sede legale in _____(.....), via _____, n. _____, rappresentata dalla Sig.ra _____, nata a _____ il _____, C.F. _____, e residente in _____(.....), Via _____, n. _____, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

-con Determinazione n. A01028 del 02/10/2019 l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio è stato nominato RUP per la procedura della gara in oggetto;

- il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto dal verificatore Ing. Patrizia Boccanera, in contraddittorio con il progettista incaricato, acquisito agli atti con prot. 217238 del 03/03/2022 con esito positivo; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato, la progettazione è stata

1

validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto al n. prot. 217344 del 03/03/2022;

- con Decreto dirigenziale n. A00591 del 04/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo;

- con Determinazione a contrarre n. del è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse con consultazione di almeno 10 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse in un unico lotto finalizzata all'affidamento dei lavori per l'intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017 per un importo complessivo di € 1.701.209,47 di cui € 1.637.916,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.292,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG1 Classifica III (prevalente) e OG2 Classifica II (scorporabile), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

-a seguito dell'espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classificata per la procedura di gara in oggetto l'Impresa, P.IVA/C.F., con sede legale in (.....), Via, n., con un ribasso del% e pertanto per l'importo contrattuale di €=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____ oltre IVA;

--con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n° del, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura a favore

-sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti

nel termine di legge ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, come da dichiarazione del RUP, prot. n° del, in atti;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. I – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, affida all'Impresa....., P.IVA/C.F.

..... con sede legale in (.....), Via, n....., che accetta e si

obbliga ad effettuare, i lavori per l'intervento denominato

" _____ " nel Comune di

_____ - Codice Opera: _____, per l'im-

porto complessivo di €.....= (diconsi euro/.....), inclusi oneri

della sicurezza pari a € _____ = IVA esclusa.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo.

Trovano comunque applicazione, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella richiamata disposizione.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 e 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n°..... del....., rilasciata dallaAG (Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato membro), per un importo totale pari ad €.....=.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla, Agenzia di con sede legale in, n. - cap....., Polizza n°..... del..... per l'importo di €.....=, e per un massimale pari a €=, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.

Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale.

L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

-Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n. del, composto dagli elaborati elencati nella Determinazione stessa;

Bando di gara ed allegati;

-Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;

- polizza fidejussoria n°del, rilasciata dallaAG
..... (Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato membro).

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., DL n. 74/2020 convertito in L. n. 120/2020).

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 4 –Termini di esecuzione e penali

L'Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine di giorni 500 (cinquecento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 8 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più

tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Art. 5 – Pagamenti

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di importo pari a € 200.000,00. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021 è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 10 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Trovano, altresì, applicazione tutte le disposizioni di cui ai commi da I-bis a I-septies dell'art. 113-bis del Codice de Contratti, così introdotti dall'art. 10, comma 1, lett. e) della 23 dicembre 2021, n. 238.

Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n.49.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.

Art. 7 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal su-

bappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi anche i subappaltatori, devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori.

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende cessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della pre-stazione affidata.

Art. 8 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in(.....), via,

Art. 10 - Spese di contratto, imposte e tasse

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26 aprile 1986n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R.26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: ITsul quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il Sig., nato a.....il, C.F., la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano

eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 12 - Controversie

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016.

Il Foro competente è quello di Rieti.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed

in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art.14 - Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D.lgs. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Art. 15 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle

procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 16 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione

delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore dello stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.

Art. 17 – Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 18 - Protocollo di legalità del 26 luglio 2017

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo. Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali

della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente

l'obbligo in capo al sub-contraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c). Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 19 – Applicazione protocollo di intesa del 03 luglio 2019

Ai sensi dell'art. 7 del "Protocollo di Intesa per la costituzione del gruppo di lavoro per il coordinamento regionale di monitoraggio Durc Congruità nei lavori di ricostruzioni delle aree della Regione Lazio colpite dagli eventi sismici del 2016" sottoscritto in data 03 luglio 2019, tutte le imprese affidatarie dei lavori edili, anche quelli in subappalto, per lo svolgimento dei medesimi lavori, sono tenuti ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell'Edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative", come meglio specificato nel successivo art. 17.

Ai sensi dell'Ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti,

Art. 20 - Protocollo di legalità del 17 agosto 2021

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare quanto stabilito dal Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 – convertito con la legge 158 dicembre 2016, n. 229 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, sottoscritto in data 17 agosto 2021 tra la Prefettura di Rieti e USR Lazio, Centro per l'Impiego, Ispettorato territoriale del Lavoro, INPS Rieti, INAIL Rieti, ASL Rieti, Cassa Edile Rieti, Edilformazione Rieti, Edilcassa Rieti, Prevenzione formazione Lazio, FILLEA CGIL Rieti Roma Est, FE-NEA UIL Viterbo-Rieti, FILCA CISL Lazio Nord, ANIEM CDONFAPI Lazio, Associazione Nazionale Costruttori edili Rieti, ANAEP A Confarti-gianato Edilia Rieti e Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) e della Piccola e Media Impresa di Rieti, che l'Operatore economico dichiara di ben conoscere.

Art. 21 - Applicazione norme CCNL e sicurezza

L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di Legge (D.lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d'opera in genere. L'Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza

agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all'Impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l'effettiva consegna, deve:

- a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
- c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

Art. 22 Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sistema 2016, agli allegati bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 23 - Disposizioni finali

- Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori, apposite tabelle ai sensi del CSA;

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

• Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell' "Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio".

Il presente Contratto, composto di n° 19 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Direttore

.....

L'Amministratore Unico

.....

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Contratto.

L'Impresa

Il Direttore

L'Amministratore Unico